

regolamento RSU di Roma

?MSG:FROM: 75819023--ITHVM06 TO: BBRUNO --ROMEPPC
28/09/95 18:37:17
To: BBRUNO --ROMEPPC Dino Bruno ANNESI --ITAVMP01
Romeo Annesi
75801053--ITHVM06 M Quattrocchi 75801485--ITHVM06 N
Benincampi
AIELLO --ROMEPPC Anna Aiello 75821871--ITHVM04
Stefano Giorgi
75815551--ITHVM06 Deo Peppicelli CINQUE --ROMEPPC
Rosaria Cinque
75819690--ITHVM06 Ciro Fantasia DAMICO --ROMEPPC
Carmen D'Amico

From: Marina Radcliffe : IBM SEMEA, P.le G. Pastore 6, 00144
Roma : RM-EUR-015 Tel.(06)596.65250 Fax 63131

Subject: Regolamento RSU
Vi trasmetto il testo del Regolamento della RSU IBM di Roma
approvato
nella riunione del 27/9/1995.

REGOLAMENTO DELLA R.S.U. IBM DI ROMA

* * * * *

ART. 1 Il presente Regolamento della R.S.U. IBM di Roma
(Regolamento)
fa esplicito riferimento all' "Accordo Unitario di
regolamentazione sulla costituzione ed il funzionamento
delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie e la democrazia nei
luoghi
di lavoro" promosso da FIM-FIOM-UILM nazionali (Accordo
Unitario, allegato), al quale hanno aderito tutte le
Liste che
hanno presentato candidature al momento delle elezioni
per la
formazione della R.S.U. stessa: pertanto tutto quanto
previsto
dal presente Regolamento integra, ma non puo'
contraddire, quanto
affermato nel predetto Accordo Unitario.

ART. 2 Le riunioni di R.S.U. sono formalmente valide se e'
presente

almeno 1/3 (un terzo) dei delegati in carica.

ART. 3 Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e con voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto. Quanto sopra vale solo per le attivita' di ordinaria amministrazione.
Per quanto attiene alle decisioni relative ad atti negoziali, si rimanda all'Art. 12 dell'Accordo Unitario <"Decisioni: Le decisioni relative ad atti negoziali della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti." (comma 1, Art. 12)>.

ART. 4 La R.S.U. puo' eleggere un Esecutivo, formato da 3 (tre) componenti, con compiti esclusivamente di interfaccia logistica, al fine di coordinare meglio i rapporti tra i membri della R.S.U., l'Azienda, tutte le altre strutture sindacali e le Istituzioni.

L'eventuale Esecutivo non e' il soggetto rappresentante politicamente la R.S.U. nei contatti con l'Azienda e con l'esterno, in quanto solo la R.S.U. nella sua maggioranza puo' rappresentare se stessa nei confronti dell'Azienda e dell'esterno, restando l'Esecutivo un puro organismo di raccordo.

Al fine di facilitarne la rotazione dei componenti l'Esecutivo viene di norma rinnovato ogni 6 (sei) mesi. Uno o piu' componenti dell'Esecutivo (o anche l'Esecutivo nella sua interezza) possono essere riconfermati. La richiesta di rinnovo dell'Esecutivo puo' avvenire anche prima della scadenza prevista di 6 (sei) mesi su proposta anche di un solo membro della R.S.U., previo inserimento nell'Ordine del Giorno della successiva riunione di R.S.U.

ART. 5 La R.S.U. elegge un Tesoriere.

Il Tesoriere fornisce un rendiconto mensile alla R.S.U. con la situazione finanziaria alla data. La gestione dei fondi spetta alla intera R.S.U. Il Tesoriere gestisce in autonomia l'ordinaria amministrazione fino a 100.000 (centomila) lire.

In caso di spese particolarmente urgenti e onerose, chiede
maniera di l'autorizzazione alla R.S.U., eventualmente anche in
estemporanea, cioe' senza attendere la prossima riunione
di R.S.U., ma tramite posta elettronica o cartacea.

Al fine di facilitare la rotazione, il Tesoriere viene rinnovato ogni 6 (sei) mesi e puo' essere riconfermato.

La richiesta di rinnovo del Tesoriere puo' avvenire anche
prima della scadenza prevista di 6 (sei) mesi, su proposta
anche di un solo membro della R.S.U., previo inserimento nell'Ordine
del Giorno della successiva riunione di R.S.U.

Il Tesoriere puo' essere (o puo' anche non essere) membro dell'eventuale Esecutivo.

art. 6) La R.S.U. elegge la propria delegazione al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

Insieme ai Rappresentanti Sindacali Titolari nel Coordinamento Nazionale, la RSU elegge anche un Sostituto per ogni componente il Coordinamento . La composizione numerica dei Sostituti deve rispecchiare, dal punto di vista delle organizzazioni sindacali presenti in R.S.U., quella dei Titolari.

I Sostituti parteciperanno alle sedute di Coordinamento solo in caso di non partecipazione dei Titolari, su designazione dei rappresentanti sindacali della lista di appartenenza, e senza bisogno di ulteriori votazioni, usufruendo nel corso delle specifiche riunioni , del diritto di voto e dell' eventuale rimborso spese.

I Sostituti rimangono normalmente in carica quanto i titolari.

In caso di impossibilita' a partecipare sia di un Titolare che dei Sostituti, e' possibile effettuare ulteriori sostituzioni con rappresentanti sindacali che non siano ne' titolari, ne' sostituti al Coordinamento, esclusivamente previa votazione fra tutti i componenti la RSU.

Tale eventuale votazione deve risolversi con il parere favorevole della maggioranza dei componenti della RSU ; in caso contrario la sostituzione non viene effettuata.

Art. 7) La R.S.U. indica il nominativo di un proprio Rappresentante Sindacale scelto fra i Titolari la propria delegazione al Coordinamento Nazionale, quale componente l' Esecutivo del Coordinamento Nazionale delle R.S.U. IBM.

* * * * *

Approvato dalla R.S.U. IBM di Roma in data 27 settembre 1995
con la seguente votazione:

Voti favorevoli: 6
(B.Bruno, C.D'Amico, C.Fantasia, S.Giorgi, D.Peppicelli,
M.Radcliffe)
Voti contrari : 1
(R.Annesi)
Astenuti : 0

--

Approvate le modifiche (aggiunta degli art. 6 e 7, durante la
riunione di RSU del 26/03/2003 col seguente risultato :
aventi diritto : 21
maggioranza : 11
presenti : 14
favorevoli : 12
contrari : 1
astenuti : 1)

PAG. 4 S14